



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dr.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro,  
visti gli atti del procedimento cautelare n. 6720/2023 R.G. proposto da Parte\_1 nei confronti dell' CP\_1 in persona del Direttore Generale p.t.;  
a scioglimento della riserva

**osserva**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., il ricorrente in epigrafe dedotto di essere grande invalido a seguito di due infortuni sul lavoro, allegava di aver richiesto un ascensore/montacarichi presso l'abitazione che ha ristrutturato e dove dovrà recarsi, sita in Via Appia, fraz. Casale di Carinola ma l' CP\_2 non aveva fornito il predetto presidio; deduceva di abitare, attualmente, sempre in Casale di Carinola, via Croce, allegava la presenza di barriere architettoniche anche nell'attuale abitazione, distribuita su più piani, determinanti l'invivibilità, considerato anche che l'istante vive da solo. Premesso che vi era stata un'interlocuzione con l' CP\_2 , come dedotto in ricorso, non produttiva di alcun risultato, adiva il Tribunale; quanto al *periculum in mora* deduceva che il pregiudizio fosse rappresentato dalle condizioni fisiche che gli impediscono di salire liberamente le scale.

Concludeva chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento dell' CP\_1 la declaratoria del *diritto a ottenere la posa in opera e realizzazione ad horas del montacarichi e/o ascensore presso l'abitazione sita in via Appia, fraz. Casale di Carinola, con intero costo dell'opera a carico dell'Ente stante l'impossidenza di redditi del ricorrente; ordinare, con spese a carico dell' CP\_1 , la nomina di un ctu che possa determinare tutti i lavori ad eseguirsi con il relativo computo metrico estimativo procedendo anche all'esecuzione dei lavori da eseguirsi con i costi a carico dell' CP\_1 come per legge; ordinare allo stesso ctu il deposito del progetto di esecuzione dell'opera a realizzarsi con i relativi costi presso il Comune di Carinola come per legge nel più breve tempo possibile onde ridurre il danno quotidiano al ricorrente"; spese vinte con attribuzione.*

Si costituiva l' CP\_1 che, preliminarmente, ricostruiva puntualmente la vicenda contestando sia il *periculum in mora* che il *fumus boni iuris* in quanto la mancata attivazione dell'abolizione delle barriere architettoniche, come provato in atti, è frutto di una scarsa collaborazione del ricorrente e non già di inadempimento dell' CP\_2 . Concludeva come in atti, spese vinte.

Disposta la comparizione delle parti, effettuato il libero interrogatorio, la giudicante si riservava la decisione.

\*\*\*\*\*

Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.

### ***1. Sul periculum in mora***

Rileva la giudicante che ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base al quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere. Del resto, la stessa funzione cautelare dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. è connotata dalla necessità di assicurare, sia pur in via provvisoria e strumentale, che la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicata dal tempo necessario ad attuarla: ne consegue che requisito indispensabile è l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria unitamente al pregiudizio, connotato dall'imminenza e dalla irreparabilità.

La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.

In tal caso, la giudice – in considerazione delle modalità in cui sono articolati il rito del lavoro, improntato alla celerità della decisione, e la fase cautelare, caratterizzata da una procedura nella quale i tempi di difesa sono spesso ridotti ed il contraddittorio limitato – dovrà valutare la compresenza di entrambi i requisiti e, nel caso di insussistenza del *fumus* o del *periculum*, rigettare l'istanza cautelare, senza essere vincolato ad un ordine preciso di verifica degli stessi. La verifica della insussistenza di uno degli elementi indicati dall'art. 700 c.p.c., infatti, esclude la necessità di esaminare anche l'altro elemento, restando assorbita ogni ulteriore valutazione.

Costituisce ormai *ius receptum* il principio secondo cui il *periculum in mora* non può ritenersi sussistente *in re ipsa*, ma deve fondarsi su elementi concreti che incombe sulla parte ricorrente allegare e provare. Quest'ultima, in altri termini, è chiamata ad adempiere ad un onere di allegazione puntuale e specifico, che consenta alla giudice e alla controparte di verificare la sussistenza di un pregiudizio concretamente, e non teoricamente, irrimediabile.

Soddisfatto l'onere di allegazione, poi, grava sull'istante anche quello di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.

È noto che il requisito in parola deve consistere in un danno imminente ed irreparabile e che, generalmente, si distingue il *periculum in mora* in due categorie: il pericolo da infruttuosità e il pericolo da tardività. Il primo è quello per cui, durante il tempo occorrente per lo svolgimento del processo di cognizione, si possano verificare dei fatti tali da pregiudicare o rendere più difficoltosa la futura attuazione della decisione di merito. Il secondo, invece, consiste nella circostanza per cui il

tempo occorrente per il giudizio di cognizione aumenti lo stato di insoddisfazione del diritto soggettivo, per cui si richiede la tutela cautelare fino al punto da pregiudicarlo.

Quanto al requisito del *periculum in mora* parte ricorrente ha dedotto che il diniego dell' **CP\_1** lo costringe, stante la sua disabilità, a non poter accedere alla camera da letto, ubicata al piano di sopra.

La doglianza è infondata in termini di *periculum*. Osserva la giudicante che, nella specie, il pregiudizio dedotto non è compiutamente allegato e si sovrappone sino a coincidere con il *fumus*. La presenza di barriere architettoniche nella dimora abituale attuale del **Pt\_1** era superabile attraverso altro mezzo - montascala o servoscala - che, per scelta stessa del ricorrente, come emerge dalla documentazione prodotta dall' **CP\_1** , non è stato poi concesso stante l'inammissibilità e l'insussistenza del diritto alla duplicità delle misure volte al superamento delle barriere architettoniche. Per come costruito dalla parte il *periculum* si sovrappone al *fumus* identificandosi, e non può certo ravvisarsi nell'impossibilità di salire le scale laddove vi sia stata una cooperazione dell'istante alla creazione di tale situazione fattuale in termini di scelta.

## **2.Sul *fumus boni iuris***

Rileva la giudicante come non sussistano i presupposti di fatto per la richiesta misura.

Parte ricorrente chiede accertarsi l'inadempimento dell' **CP\_1** e dichiarare *il diritto a ottenere la posa in opera e realizzazione ad horas del montacarichi e/o ascensore presso l'abitazione sita in via Appia, fraz. Casale di Carinola, con intero costo dell'opera a carico dell'Ente stante l'impossidenza di redditi del ricorrente; ordinare, con spese a carico dell' **CP\_1** , la nomina di un ctu che possa determinare tutti i lavori ad eseguirsi con il relativo computo metrico estimativo procedendo anche all'esecuzione dei lavori da eseguirsi con i costi a carico dell' **CP\_1** come per legge; ordinare allo stesso ctu il deposito del progetto di esecuzione dell'opera a realizzarsi con i relativi costi presso il Comune di Carinola come per legge nel più breve tempo possibile onde ridurre il danno quotidiano al ricorrente".*

Parte resistente contesta quanto dedotto dal ricorrente procedendo alla ricostruzione di quanto accaduto antecedentemente, confermato anche dalla copiosa documentazione acclusa al fascicolo di parte e non contestata specificamente o comunque disconosciuta dal ricorrente.

Ed invero l'Istituto ha documentato che il ricorrente aveva formulato una richiesta di montascale (datata il 18.11.2019) da collocare nell'abitazione dove dimora attualmente, sita in via Croce snc, Casale di Carinola, in attesa del completamento dei lavori ABA presso la nova abitazione (sita in Via Appia snc, Croce di Casale); che l'Equipe multidisciplinare, in data 17.12.2019, vista la procedura ABA autorizzata in via eccezionale, invitava l'istante a scegliere se intervenire presso l'attuale abitazione ovvero procedere per il progetto dell'altra abitazione ma tale opzione non era stata espressa; che seguiva una copiosa documentazione sino al 2021 di contatti assunti tra le parti in ordine ai sopralluoghi e interventi effettuati dall' **CP\_2** ; che a seguito di contestazioni delle modalità a eseguirsi dei lavori l'**CP\_1** ribadiva la necessità dell'acquisizione di progetto tecnico

redatto da un tecnico di fiducia del ricorrente ai fini dell'erogazione degli interventi strutturali da realizzare, così come disposto dalla circolare *CP\_I* n. 7 del 28.01.2022 art. 9.1.1 i cui costi sono rimborsabili entro il limite del 13%.

La ricostruzione dei fatti storici compiuta dall'*CP\_I* e suffragata anche dalla documentazione amministrativa versata in atti rende possibile la ricostruzione della vicenda e, quindi, la delibazione della domanda.

E' opportuno, previamente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Il D.P.R. n. 1124 del 1965, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, elenca, nell'art. 66, le prestazioni obbligatorie dell'assicurazione contro gli infortuni, fra le quali annovera, al numero 6, le prestazioni di assistenza protesica. L'assistenza protesica, anche nelle forme dell'assistenza ambientale integrata dal contributo economico per la rimozione delle barriere architettoniche e', dunque, erogata dall' *CP\_I* , con spesa a proprio carico, secondo indicazioni e modalità stabilite dall'Istituto secondo quanto statuito dal D.P.R. n. 1124 del 1965 che, all' art. 2, comma 2, recita: "agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del D.P.R. n. 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall' [...]

*Controparte\_3* ( *CP\_I* ) con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'istituto stesso".

E' la fonte primaria che attribuisce alle delibere adottate dall' *CP\_I* la natura di cornice regolamentare in cui si inscrivono le prestazioni di assistenza protesica e ambientale.

Molteplici sono stati i regolamenti succedutisi nel tempo. Una prima regolamentazione è stata adottata nel 2000, delibera n. 295 del 1 giugno 2000 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro", e rimodulata nel 2007, al preordinato fine del miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta di servizi adeguandola alle richieste provenienti dalle persone disabili, pur in presenza di un quadro normativo immodificato (delibera n. 23 del 2007). In particolare, il regolamento n. 23 del 2007, è stato adottato al fine di un'organica sistemazione della materia in considerazione dell'ampliamento delle forniture, tenuto conto delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie che hanno reso possibile la realizzazione di dispositivi sempre più avanzati e personalizzati, in grado di garantire agli assistiti una maggiore autonomia; della necessità di assicurare una maggiore razionalizzazione delle forniture riguardanti i dispositivi, gli ausili nonché le prestazioni ed i servizi erogabili dall'Istituto; dell'esigenza di attivare iniziative finalizzate a migliorare la fruibilità e l'accessibilità dell'abitazione degli assistiti. Tale regolamento è stato sostituito da quello approvato con la determinazione presidenziale n. 261 del 29 settembre 2011 e, infine, dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell' *CP\_I* 14 dicembre 2021, n. 404 "Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione" che annulla e sostituisce il regolamento di cui alla determinazione presidenziale 29 settembre 2011, n. 261.

Sin dal primo regolamento l' *CP\_I* ha delineato i criteri ai quali deve soggiacere l'unità immobiliare dell'assicurato per acquisire il diritto alla prestazione economica, costituiti dalla "abituale dimora", incisivamente affidando al requisito dell'abitudine della dimora la clausola generale di chiusura per il diritto alla prestazione (cfr. art. 9.1. circ. n. 7/2022, attuativa del regolamento n. 404/2021 e tale era la previsione previgente).

Peraltro l'art. 9.1.1. della cit. circ. Per quanto qui rileva statuisce che *“Il progetto delle opere murarie da realizzare, comprensivo dei lavori necessari all’installazione dei dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche, laddove previsti, deve essere redatto a cura del tecnico prescelto dall’infortunato/tecnopatico, in conformità alle indicazioni contenute nel verbale dell’equipe multidisciplinare e deve essere corredato della relativa documentazione tecnica e di uno o più preventivi. Il progetto deve essere completo di elaborati grafici per la sua comprensione (quali planimetrie, piante, sezioni, prospetti, particolari costruttivi) e computi metrici estimativi con relativi preventivi, nonché del preventivo di tutte le spese tecniche (progettazione, direzione, contabilità, sicurezza e collaudo dei lavori). Deve, inoltre, essere indicato dal tecnico incaricato se il progetto richiede autorizzazione e di quale tipo.”*

L'art. 9.1.2 rubricato “autorizzazione alla realizzazione delle opere murarie”, per quanto qui rileva recita che *“Il professionista della Consulenza tecnica per l’edilizia regionale verifica la coerenza di quanto previsto nel progetto rispetto agli interventi individuati nel verbale di équipe multidisciplinare, nonché la correttezza e la completezza della documentazione allegata al progetto stesso. Nel caso in cui siano rilevate difformità o carenza di documentazione, sono richieste all’infortunato/tecnopatico le necessarie modifiche o integrazioni. All’esito positivo della predetta verifica, il professionista della Consulenza tecnica per l’edilizia regionale, esaminati il preventivo o i preventivi allegati al progetto, individua l’importo ritenuto congruo per la realizzazione del progetto stesso, comprensivo delle spese tecniche (progettazione, direzione, contabilità, sicurezza e collaudo dei lavori), computabili in misura non superiore al 13% dell’importo complessivo, tenendo conto anche della durata residua del diritto personale di godimento. Se i lavori di cui al progetto non sono soggetti all’obbligo di presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o a provvedimento autorizzatorio o concessorio, la funzione amministrativa autorizza la realizzazione degli interventi. In caso contrario, la predetta autorizzazione è rilasciata previa acquisizione della documentazione attestante l’avvenuta presentazione della predetta comunicazione o segnalazione o il rilascio del provvedimento autorizzatorio o concessorio, laddove richiesto. Valutata la congruità del preventivo, il Consulente tecnico per l’edilizia regionale lo trasmette alla funzione amministrativa, che emette il provvedimento di autorizzazione per l’importo ritenuto congruo. L’eventuale differenza tra l’importo del preventivo e quello autorizzato è posta a carico dell’infortunato/tecnopatico. Con le descritte modalità si procede anche nel caso in cui l’infortunato/tecnopatico, unitamente alla richiesta di intervento, abbia già presentato un progetto per la realizzazione dell’intervento stesso.”*

Orbene, mutuando i principi sopra esposti al caso di specie, osserva la giudicante che nel presente procedimento l'*CP\_1* ha fornito documentazione utile, idonea a dimostrare di essersi attivato per l'eliminazione delle barriere architettoniche sia con riferimento all'attuale dimora che con riguardo alla dimora futura in via del tutto eccezionale e in aperto contrasto con il dato normativo, considerato che l'immobile sito alla via Appia fraz. Casale di Carinola, non è, allo stato, la dimora abituale del ricorrente. Tale condotta, risultante inequivocamente dagli atti, è funzionale a dimostrare che alcun inadempimento da parte dell'*CP\_2* c'è stato anzi. A ben vedere rispetto alla domanda dell'*CP\_1* rivolta al signor *Pt\_1* di scegliere il presidio da ottenere (montascala, diventato poi servoscala, presso l'abitazione di attuale dimora o procedere con il progetto *Org\_1* presso la futura abitazione), così come emerge dal verbale di equipe pag. 20 ss. prod. *CP\_1* questi nulla ha dedotto in sede stragiudiziale e tantomeno in sede giudiziale dove chiede interventi per la futura dimora senza rinunciare espressamente al vecchio presidio e, comunque, senza assumere una condotta collaborativa all'attuazione dei lavori.

Ebbene dal momento che non ricorre il presupposto normativo per il riconoscimento del diritto all'eliminazione della barriera architettonica nell'immobile sito in via Appia Croce di Casale, non essendo la dimora abituale del ricorrente, giammai il Tribunale potrebbe riconoscerlo in difetto di un fatto costitutivo (sul punto cfr. Cass. n. 31484/2021) e a nulla rileva che l'*CP\_2* lo abbia riconosciuto in via eccezionale rientrando tale condotta nella discrezionalità dell'amministrazione, insindacabile dal giudice adito.

Va, peraltro, dichiarata l'inammissibilità della richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio per l'esecuzione dei lavori non essendo tale possibilità prevista dal dato normativo, che detta analiticamente la procedura di esecuzione dei lavori, come innanzi evidenziato, e non potendosi, tantomeno, attribuire al Tribunale un potere di supplenza per lo svolgimento di un'attività della parte stessa o comunque di altri soggetti istituzionali non individuabili da quest'ufficio giudicante. Un'eventuale statuizione avente tale oggetto implicherebbe un'indebita ingerenza nella riserva di amministrazione in assenza di un diritto astrattamente configurabile.

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni la domanda deve essere integralmente respinta.

Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti stante la novità delle questioni giuridiche affrontate.

P.Q.M.

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- 3) dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica con separato provvedimento.

.Si comunicati

Santa Maria Capua Vetere, 19 febbraio 2024

La giudice  
dott.ssa Valentina Ricchezza